



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 33/19 DEL 10.8.2011

**Oggetto:** Direttive di attuazione della L.R. 15 aprile 1994, n. 15 (Concessione di contributi in conto capitale su programmi di investimento); della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 art. 30 (Contributi in conto capitale per programmi di investimento nella Sardegna centrale); della L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 6 comma 4 lett. a) (Contributi per il riutilizzo di immobili in disuso); della L. 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, lett. b) (Interventi per l'innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro). Sospensione dei termini per la realizzazione degli investimenti. Modifica della Delib.G.R. n. 32/32 del 15.9.2010.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/15 dell'1.7.2008 sono state apportate alcune modifiche alle Direttive di attuazione della L.R. 15 aprile 1994, n. 15, e dell'art. 30, lett. a), della L.R. 20 aprile 1993, n. 17, con la previsione che qualora le imprese beneficiarie per oggettive cause non imputabili alle stesse, debitamente documentate, non fossero in grado di completare il programma di investimento agevolato, l'Assessorato dell'industria potrà concedere una sospensione dei termini per il periodo strettamente necessario al completamento del programma di investimento.

Con la deliberazione n. 64/3 del 18 novembre 2008 sono state analogamente apportate alcune modifiche alle Direttive di attuazione della L.R. 24.2.2006, n. 1, art. 6, comma 4, lettera a) e della legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, lett. b), con la previsione che qualora le imprese beneficiarie per oggettive cause non imputabili alle stesse, debitamente documentate, non fossero in grado di completare il programma di investimento agevolato, l'Assessorato dell'industria potrà concedere una sospensione dei termini per un periodo di 12 mesi.

Con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 32/32 del 15 settembre 2010 sono state modificate le sopracitate deliberazioni ampliando il concetto di "oggettive cause" per le quali può essere ottenuta la sospensione dei termini, includendo anche le motivazioni connesse all'attuale situazione di crisi economica. Solo per tale ultima causa la sospensione dei termini non può in ogni caso superare il termine di 12 mesi.



L'Assessore evidenzia che la gran parte delle molte imprese in difficoltà per la grave situazione di crisi economico-finanziaria richiamate dalla medesima deliberazione n. 32/32 del 15 settembre 2010 non ha ancora superato gli effetti delle medesima crisi che, peraltro, oggi, in ragione della disponibilità di dati ufficiali (dati congiunturali ISTAT e Prometeia), può essere ben identificata nella sua dimensione temporale, non limitata ad una sola annualità, ma perdurante per almeno tutto il triennio 2007-2009. Solo con riferimento all'annualità 2010 cominciano ad intravedersi i primi segnali di ripresa dell'economia nazionale e regionale con una leggera crescita del PIL e dei livelli dell'occupazione.

Per le ragioni esposte e per la straordinarietà della sfavorevole congiuntura internazionale, protrattasi per un triennio, che ha fortemente penalizzato le imprese regionali, l'Assessore dell'Industria propone che il termine di sospensione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 32/32 del 15.9.2010, fermo tutto il resto, sia modificato da 12 a 24 mesi.

L'Assessore dell'Industria propone inoltre che, in ogni caso, detto termine decorra dalla prevista data di conclusione del programma di investimento agevolato secondo le Direttive di attuazione dell'intervento e sulla base degli obblighi originari assunti dall'impresa beneficiaria e indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. La sospensione dei termini potrà essere concessa una sola volta e qualora l'impresa beneficiaria avesse già ottenuto i 12 mesi di sospensione dei termini previsti dalla sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 32/32 del 15.9.2010, potrà, prima della scadenza dei termini avanzare apposita richiesta per poter beneficiare di ulteriori 12 mesi per un totale massimo di 24 mesi.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'industria, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

#### **DELIBERA**

- di modificare, fermo tutto il resto, da 12 a 24 mesi il termine di sospensione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 32/32 del 15.9.2010;
- di far decorre detto termine dalla prevista data di conclusione del programma di investimento agevolato secondo le Direttive di attuazione dell'intervento e sulla base degli obblighi originari assunti dall'impresa beneficiaria e indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. La sospensione dei termini potrà essere concessa una sola volta e qualora l'impresa beneficiaria avesse già ottenuto i 12 mesi di sospensione dei termini previsti dalla sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 32/32 del 15.9.2010, potrà, prima della scadenza dei



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/19

DEL 10.8.2011

termini avanzare apposita richiesta per poter beneficiare di ulteriori 12 mesi per un totale massimo di 24 mesi.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci